

**ACCORDO PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE IN DEROGA AI CRITERI
DI MOBILITA' ORDINARIA SOTTOSCRITTI IN DATA 10.11.1997**

Visto l'accordo tra il Ministero dell'Interno e le OO.SS. maggiormente rappresentative sottoscritto in data 10.11.1997 in materia di mobilità del personale, ed in attesa della stipula del nuovo Contratto Integrativo per il personale CNVVF e della definizione di eventuali nuovi criteri di mobilità del personale, si stabilisce che possono essere disposti trasferimenti di personale, anche in deroga agli ordinari criteri sottoscritti solo per particolari, gravissime eccezionali situazioni in cui si trova il dipendente o i suoi familiari.

I motivi che possono determinare i trasferimenti in deroga riguardano:

- A) Motivi di salute del dipendente o dei componenti il nucleo familiare;
- B) Condizioni di famiglia.

A) MOTIVI DI SALUTE

1) GRAVE INFERMITA' DEL DIPENDENTE

Grave alterazione dello stato di salute del dipendente che comporti la necessità di assistenza prolungata da parte dei propri congiunti **ovvero** l'esigenza di accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione e/o psicoterapeutiche assenti nella sede di servizio e in sedi limitrofe o che rendano **assolutamente** controindicata la permanenza nella sede di servizio attuale per oggettivi e verificabili motivi sanitari.

E' necessaria inoltre idonea certificazione medica, in originale o in copia autenticata dal Dirigente della struttura di appartenenza previa esibizione dell'originale, attestante la situazione patologica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

2) GRAVE INFERMITA' DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL DIPENDENTE (figli – coniuge o convivente – genitori)

Grave alterazione dello stato di salute di un componente il nucleo familiare del dipendente, convivente, che comporti la necessità prolungata di assistenza del proprio congiunto – non assistibile altrimenti che con il diretto concorso dell'interessato **ovvero** l'esigenza di accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione e/o psicoterapeutiche assenti nella sede di servizio attuale e in sedi limitrofe o che rendano **assolutamente** controindicata la permanenza nella sede di servizio attuale per oggettivi e verificabili motivi sanitari.

Sotto tale profilo saranno, nell'ordine, prese in considerazione le situazioni sanitarie relative a:

- a) Figli, con precedenza in caso di minori;
- b) Coniuge, **ovvero convivente more uxorio**, con precedenza nel caso di presenza di figli minori;
- c) Genitori, solo se non altrimenti assistibili.

Occorre in tale ipotesi una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della legge n. 15 del 14.1.1968 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale il richiedente attesti il rapporto di parentela intercorrente con il familiare bisognoso di assistenza, i motivi per i quali detta assistenza si rende necessaria, nonché, nel caso di presenza di altri familiari, i motivi per i quali tali parenti si trovano nell'impossibilità di prestare assistenza.

E' necessaria inoltre idonea certificazione medica, in originale o in copia autenticata dal Dirigente della struttura di appartenenza previa esibizione dell'originale, attestante la situazione patologica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Si precisa che lo stato di convivenza deve essere dimostrato attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi della legge n. 15 del 14.1.1968 e successive modificazioni e integrazioni, dal dipendente e dal convivente, nella quale si attesti il luogo di residenza, la data di inizio della situazione more uxorio, nonché l'eventuale mancanza di parenti del convivente in grado di prestare l'assistenza necessaria, ovvero i motivi per i quali tali parenti si trovino dell'impossibilità di prestare l'assistenza.

B) GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA

1) RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI MINORI

- **In caso di decesso del coniuge;**
- **In caso di dipendente celibe o nubile ovvero divorziato o separato con atto omologato dal tribunale, con affidamento dei figli minori residenti nella provincia richiesta;**
- **In caso di dipendente divorziato o separato con atto omologato dal tribunale, senza affidamento dei figli minori residenti nella provincia richiesta.**

E' necessaria una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della legge n. 15 del 14.1.1968 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale il richiedente attesti di essere vedovo, celibe o nubile ovvero nel caso in cui il dipendente divorziato o separato una copia autenticata della sentenza di divorzio, di separazione giudiziale o dell'atto di omologazione (art. 158 c.c.) per la separazione consensuale da cui risulti che i figli minori sono stati o meno affidati al richiedente stesso e che risiedono nella provincia richiesta. Anche nel caso di mancato affidamento, la provincia richiesta deve coincidere con quella nella quale risiedono i figli minori.

2) RICONGIUNGIMENTO A MINORI SOTTOPOSTI A TUTELA

Il richiedente è tutore o curatore, con atto omologato dal tribunale, di minori residenti nella provincia richiesta.

E' necessaria una copia autenticata della sentenza o dell'atto di "omologazione" da cui risulti che il dipendente è stato nominato dal giudice tutore, protutore o curatore di minori che risiedono nella provincia richiesta. La residenza del minore deve essere quella esistente prima della sentenza salvo che nella sentenza stessa non vengano indicati i motivi per l'individuazione di una residenza diversa per il minore.

MODALITA' DI TRASFERIMENTO

Le istanze vengono preliminarmente esaminate dai competenti uffici che accertano, sulla base della documentazione e delle motivazioni addotte, la sussistenza dei presupposti. Se ritenuto necessario gli uffici provvedono ad acquisire ulteriori elementi istruttori ed un motivato parere del Servizio sanitario del Corpo nazionale VVF.

Le istanze che rientrano nelle fattispecie previste dal presente accordo vengono sottoposte, trimestralmente, ad un apposito tavolo tecnico **che esprime le proprie motivate valutazioni** sulla gravità del caso, personale o familiare, e sulla connessa necessità di trasferimento; delle risultanze delle riunioni verrà redatto verbale, comprensivo delle schede individuali dei singoli casi esaminati sottoscritte da tutti i componenti del tavolo.

Trasferimenti ai sensi della legge 104/92

Qualora pervengano più istanze per la stessa sede da parte del personale della medesima qualifica si sottolinea che avranno comunque la precedenza le richieste dei dipendenti che vantano situazioni ascrivibili alla L. 104/92, sia sotto il profilo della gravità dell'infermità (artt. 21 e 33) sia sotto il profilo dello specifico obbligo di assistenza.

Nel caso di concorrenza per la stessa sede delle predette istanze, avranno precedenza, nell'ordine le situazioni di cui alla lettera A) punto 1 e subordinatamente quelle di cui alla lettera A) punto 2 sub a), sub b) e sub c), secondo i criteri di priorità previsti dalla norma che espressamente privilegia innanzitutto, il dipendente portatore di handicap, poi il dipendente genitore ed infine il familiare lavoratore che assistente con continuità ed in esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap ancorché non convivente.

Trasferimenti come "casi particolari"

Qualora pervengano più istanze per la stessa sede da parte di personale della medesima qualifica, si compareranno le motivazioni addotte considerando i motivi di salute (sub lettera A) prevalenti rispetto ai motivi di famiglia (sub lettera B); le domande nelle quali concorrano entrambe le situazioni (A+B) avranno comunque la precedenza.

Il trasferimento in deroga agli ordinari criteri di mobilità è disposto dal Direttore Generale sulla base degli elementi acquisiti qualora nella sede prescelta per il trasferimento ci sia disponibilità di posti ovvero qualora, entro i successivi mesi, possa rendersi disponibile il posto a seguito di mobilità o di collocamento in pensione del personale.

Qualora vengano accertati casi di eccezionale gravità, il Direttore Generale, previa valutazione del tavolo tecnico, potrà disporre, in via straordinaria, il trasferimento anche se non ricorrono le condizioni di cui sopra, tenendo presente la situazione degli organici e delle esigenze di servizio degli uffici interessati al trasferimento.

Resta confermato, comunque, il diritto al trasferimento del personale al quale, sulla base dei criteri ordinari, è stato comunicato dall'Amministrazione il futuro provvedimento di mobilità.

Il rigetto delle istanze per le quali non sussistono i presupposti ovvero di quelle non accolte dall'apposito tavolo tecnico viene comunicato, all'interessato, il quale può ripresentare istanza solo in caso di verificabili variazioni dei presupposti o in caso di insorgenza di altri motivi di particolare gravità.

L'Amministrazione, attraverso gli organi competenti, procede alla verifica sulle situazioni dichiarate, applicando, in presenza di dichiarazioni false, le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative individuano i rappresentanti incaricati di sedere al tavolo tecnico ed i loro supplenti.

Per l'Amministrazione partecipano i dirigenti sottoindicati, che si avvarranno anche in propria sostituzione di funzionari separatamente individuati:

Il Direttore del Servizio Personale

Il Direttore del Servizio Sanitario

Il Direttore della Divisione Pers. I

Il Direttore della Divisione Pers. II

Le riunioni del tavolo tecnico saranno dirette dal Direttore Centrale del Personale.